



Ufficio: CONTRATTI E APPALTI
CIG:

COPIA DI

DETERMINAZIONE N. 1039 DEL 29-12-2017

Oggetto: AFFIDAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO BOCCIODROMO COMUNALE ALLA "BOCCIOFILA SAN SEVERINO MARCHE" PER IL PERIODO DI ANNI DUE DAL 01/01/2018 AL 31/12/2019.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che:

- la gestione dell'impianto sportivo "Bocciodromo comunale" è stata affidata, con determinazione n. 663 del 29/10/2015, all'associazione sportiva dilettantistica Bocciofila San Severino Marche, con sede in San Severino Marche, viale Della Resistenza n. 74/A, che si occupa dell'attività sportiva del gioco delle bocce ed è regolarmente iscritta alla F.I.B. (Federazione Italiana Bocce)
- il contratto Rep. n. 5358 del 18/11/2015, stipulato da questo Comune con la ASD Bocciofila San Severino Marche andrà in scadenza il 31/12/2017;

RILEVATO

- che l'Amministrazione Comunale intende affidare a terzi la gestione dell'impianto sportivo in oggetto, in quanto la carenza di personale in atto e l'indisponibilità, soprattutto, di risorse finanziarie, non consentono la gestione diretta dell'impianto con pregiudizio per la regolare tenuta e conservazione della struttura;

VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 351 del 21/12/2017 si sono stabiliti i seguenti indirizzi per l'affidamento dell'impianto sportivo suindicato:

- a) Requisiti del soggetto affidatario: società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali;
- b) Durata dell'appalto: anni 2 (due);
- c) Valore dell'appalto: verrà versato dal Comune al gestore l'importo forfetario annuo di € 2.000,00 Iva inclusa;
- d) utenze: il soggetto affidatario si impegna a provvedere direttamente alle spese per le diverse forniture (gas, acqua, elettricità, telefono, ecc.);

CONSIDERATO che:

- l'Amministrazione Comunale intende garantire la fruizione e l'uso dell'impianto sportivo sopra indicato per lo svolgimento dell'attività sportiva correlata in forma singola, associativa, federativa o per aggregazione amatoriale, nonché assicurare la conservazione delle strutture e la razionalizzazione dei costi di gestione, attraverso l'affidamento del servizio;
- gli obiettivi che si intendono raggiungere con tale affidamento consistono nell'incremento della funzionalità dell'impianto sportivo, in una maggiore qualità dei servizi, nel miglioramento della fruibilità delle strutture da parte degli utenti;



VISTA

la Delibera dell'Anac n 1300 del 14 dicembre 2016, ove si distingue tra impianti con rilevanza economica ed impianti privi di rilevanza economica, ove si osserva che "gli impianti sportivi con rilevanza economica sono quelli la cui gestione è remunerativa e quindi in grado di produrre reddito, mentre gli impianti sportivi privi di rilevanza economica sono quelli la cui gestione non ha tali caratteristiche e va quindi assistita dall'ente";

RITENUTO

che la gestione dell'impianto sportivo in questione non abbia rilevanza economica, tale da consentire una remunerazione dei fattori di produzione e del capitale senza l'intervento pubblico, essendo limitata a garantire lo svolgimento dell'attività sportiva suddetta, dato che gli utenti fruiscono della struttura gratuitamente o dietro versamento di tariffe a titolo di rimborso spese di funzionamento;

- che l'articolo 164, comma 3, del d.lgs. 50/2016 in materia di contratti di concessione, ai sensi del quale "i servizi non economici di interesse generale non rientrano nell'ambito di applicazione della presente Parte", esclude esplicitamente che i servizi privi di rilevanza economica possano essere disciplinati dalla normativa sulle concessioni; non ravvisandosi nel caso di specie neppure il fattore del "rischio operativo" tipico del contratto di concessione di cui all'art. 3 co. 1 lett. vv) del Codice;

- che i servizi di gestione degli impianti sportivi, rientrando tra i servizi elencati nell'allegato IX del D.lgs. 50/2016 (CPV 92610000-0, *Servizi di gestione di impianti sportivi*), sono pertanto soggetti alla disciplina in materia di appalto di servizi, trovando applicazione le previsioni dettate dal D.lgs. n 50/2016 s.m.i. per gli appalti di servizi sociali di cui al Titolo VI sez. IV;

DATO ATTO

che l'importo dell'appalto del servizio di cui trattasi, è quantificabile in € 4.000,00 (quattromila/00), Iva inclusa, in base alla spesa necessaria per l'affidamento del servizio per il periodo 01/01/2018-31/12/2019;

VISTI

- l'art. 19 della legge regionale n. 5 del 2012 ed il Regolamento G.R. Marche 7 agosto 2013 n 4, ove si prevede che la gestione degli impianti sportivi sia affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e discipline sportive associate;

- i criteri individuati all'art. 19 della legge regionale n. 5 del 2012 per l'affidamento degli impianti sportivi, ove si indica che gli enti territoriali devono tener conto in particolare del possesso dei seguenti requisiti:

- a) rispondenza dell'attività svolta al tipo di impianto sportivo e alle attività sportive in esso praticate;
- b) esperienza nella gestione degli impianti sportivi;
- c) qualificazione degli istruttori e degli allenatori;
- d) livello di attività svolta;
- e) attività svolta a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani;
- f) anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo;
- g) numero di tesserati per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto;



VISTI

- l'articolo 192 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i., che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrarre del responsabile del procedimento;
- l'art. 32 comma 2 del D.lgs. n 50/2016 s.m.i.;

TENUTO CONTO

- a) che il fine si intende perseguire è quello di garantire la fruizione e l'uso dell'impianto sportivo sopra indicato per lo svolgimento dell'attività sportiva correlata in forma singola, associativa, federativa o per aggregazione amatoriale, nonché assicurare la conservazione delle strutture e la razionalizzazione dei costi di gestione, attraverso l'affidamento del servizio;
- b) l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di gestione dell'impianto sportivo "Bocciodromo comunale" per il periodo di anni 2 (due) dal 01/01/2018 al 31/12/2019;
- c) le clausole essenziali sono contenute nello schema di convenzione e nel Capitolato speciale approvati con Delibera di Giunta n. 358 del 21/12/2017;

CONSIDERATO che

- essendo il valore dell'appalto inferiore alla soglia di € 40.000,00, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a), è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- che tra le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono da anni, nel Comune di San Severino Marche, l'attività sportiva in questione, la ASD Bocciofila San Severino Marche risulta in possesso dell'esperienza e dei requisiti necessari alla gestione dell'impianto;
- che la stessa associazione sportiva ha manifestato la propria disponibilità a gestire l'impianto sportivo "Bocciodromo comunale" per il periodo di due anni, dal 01/01/2018 al 31/12/2019;

RITENUTO

che in base all'esperienza maturata, alla rispondenza dell'attività svolta al tipo di impianto sportivo in oggetto, nonché al livello di attività sportiva svolta, soprattutto a favore di anziani, la ASD Bocciofila San Severino Marche debba reputarsi soggetto idoneo all'affidamento dell'impianto sportivo "Bocciodromo comunale", in base anche ai principi di economicità, efficacia, tempestività e proporzionalità di cui all'art. 30 del Codice dei Contratti pubblici,

Preso atto della delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 26/06/2017, avente ad oggetto l'approvazione del bilancio di previsione 2017/2019;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 172 del 04/07/2017, avente ad oggetto l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG), per gli esercizi 2017/2019;

VISTO il Decreto Sindacale n. 76/13 del 31.10.2014 di nomina a Responsabile dell'Area Amministrativa;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTI gli articoli 107, 183 e 191 del D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;



- 2) di affidare, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) D.lgs. n 50/2016 s.m.i., alla ASD Bocciofila San Severino Marche, con sede in San Severino Marche, via Della Resistenza n 74/a, c.f. 83008750438, p.i. 01078090436, la gestione dell'impianto sportivo "Bocciodromo comunale" ubicato in San Severino Marche, Viale Della Resistenza n 74/a, secondo lo schema di contratto e di Capitolato d'oneri approvati con Delibera di Giunta comunale n 358 del 21/12/2017 allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
- 3) Di stabilire che l'affidamento avvenga alle seguenti condizioni, come stabilite con il predetto atto di indirizzo della Giunta comunale:
 - a) Requisiti del soggetto affidatario: società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali;
 - b) Durata dell'appalto: anni 2 (due);
 - c) Valore dell'appalto: verrà versato dal Comune al gestore l'importo forfetario annuo di € 2.000,00 Iva inclusa;
 - d) utenze: il soggetto affidatario si impegna a provvedere direttamente alle spese per le diverse forniture (gas, acqua, elettricità, telefono, ecc.);
- 4) di impegnare, per l'affidamento in relazione, l'importo di € 4.000,00 Iva inclusa, così ripartito:
 - € 2.000,00 al cap. 1798 "Gestione bocciofila" del Bilancio di previsione per l'esercizio 2018;
 - € 2.000,00 al cap. 1798 "Gestione bocciofila" del Bilancio di previsione per l'esercizio 2019.
- 5) di dare atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi della L.241/90 e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. è il sottoscritto Responsabile dell'Area amministrativa;
- 6) di dare atto che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. N. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal D.lgs. 126/2014) che recita "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi".
- 7) di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L., è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Responsabile dell'Area, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza delle relativa azione amministrativa.
- 8) di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.
- 9) di dare atto che la spesa conseguente all'impegno assunto con il presente provvedimento sarà



Città di San Severino Marche

esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. N. 118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 negli esercizi 2018 e 2019.

- 10) di dare atto che sarà effettuata la dovuta pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito web del Comune nella Sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di gara –Profilo committente", ai sensi degli artt. 29 del D.lgs. n 50/2016 e 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.



Visti i seguenti pareri resi ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica del responsabile dell'Area: Favorevole

San Severino Marche, li 29-12-2017

Il Responsabile dell'Area
f.to Tapanelli Pietro

Parere di regolarità contabile del responsabile Area Finanziaria: Favorevole

San Severino Marche, li 29-12-2017

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
f.to PIERETTI CRISTINA

Viene assunto l'atto ai sensi dell'art. 183, comma 9 del T.U.E.L.

San Severino Marche, li 29-12-2017

Il Responsabile dell'Area
f.to Tapanelli Pietro

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

San Severino Marche, li 29-12-2017

Il Responsabile Area Finanziaria
f.to PIERETTI CRISTINA

La suesposta determinazione è divenuta esecutiva e ne viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li, Il Funzionario

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 23-03-18 al 06-04-18 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, 07-04-18

Il Funzionario
f.to

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario